

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 marzo 2016, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Luigi Antonio Esposito - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. STRAMACCIONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 20 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI - NOTA N. 5683/74 PF14-15 SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell'8.3.2016).

La CFA in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Andrea Stramaccioni annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 31 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio